

lume o l' esempio de' suoi industriosi, o la tradizione de' tempi decorsi, dichiarandosi che li prodotti degl' impianti d' olivi, mandorle, castagne, noci, susini, e marasche godranno l' esenzione della Decima per vinti anni . Che se dopo scorsi tre anni si rilevasse, che non ostante il benefico eccitamento suddetto qualcuno degl' investiti a titolo di grazia, o di benemerenza, di laudemio avesse negletta l' esecuzione dei predetti impianti, nonchè l' attenzione di coltivarli, giacchè gli resta permesso di poter farlo anche a conto proprio indipendentemente dal colono , caderà in pena di perdere quelle, ove constasse una tale ommissione , o negligenza .

VIII. Che dall' attuale colonia e lavoro delle terre concesse gli non possono gl' investiti suddetti espellere quelle tali famiglie morlacche, in cui si verificasse l' azione di averle svegrate con propri sudori, o la convenienza di averle coltivate da molto tempo, ma allorchè constasse negletta per incuria loro l' ordinata coltivazione, ed impiantaggione o defraudata maliziosamente la giusta contribuzione Dominicale potrà essere impetrato dall' Autorità della carica l' ordine per espellerli a tempo debito.

IX. Che li coloni e lavoratori, per i quali non militasse l' azione o la convenienza suespressa, ma fossero adventizii sulle terre concesse agli investiti predetti, possano da queste previe le debite avvertenze essere congedati a proprio arbitrio, ossia per